



Titolo

Corte federale d'appello – pronuncia – annullamento con rinvio - esigenze di celerità – sono prevalenti nel processo sportivo - erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado – necessità del rinvio da parte del giudice d'appello – solo per le fattispecie espressamente previste dall'art. 106, comma 2, CGS

Descrizione

Alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado legittimano l'annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 9/2023-2024 e successive decisioni conformi).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 129/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0129 CFA del 6 giugno 2024 (Procura federale/Sig. Vittoriano Para - ASD Academy Torino Rondissone)